



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI
DELL'UNIONE EUROPEA

Guardia costiera e di frontiera europea

Proposta di regolamento COM(2015) 671

SENATO DELLA REPUBBLICA
SERVIZIO STUDI
DOSSIER EUROPEI

23

CAMERA DEI DEPUTATI
UFFICIO RAPPORTI CON
L'UNIONE EUROPEA

49

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

7 marzo 2016

DOSSIER



Documentazione per le Commissioni
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UE

Guardia costiera e di frontiera
europea

Proposta di regolamento COM(2015)671

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO STUDI
DOSSIER EUROPEI

N. 23

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO RAPPORTI CON
L'UNIONE EUROPEA

N. 49



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier europei n. 23



UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06-6760-2145 - cdrue@camera.it

Dossier n. 49

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

DATI IDENTIFICATIVI	1
SCHEDA DI LETTURA	3
GUARDIA COSTIERA E DI FRONTIERA EUROPEA	5
FINALITÀ/MOTIVAZIONE	5
CONTENUTI	14
BASE GIURIDICA	22
SUSSIDIARIETÀ	22
LA RELAZIONE DEL GOVERNO E LE PROSPETTIVE NEGOZIALI DELLA PROPOSTA	22
ESAME PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UE	25
ESAME PRESSO ALTRI PARLAMENTI NAZIONALI	26

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo di atto	<i>Proposta di regolamento COM(2015)671 relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio</i>
Data di adozione	<i>15 dicembre 2015</i>
Base giuridica	<i>Articoli 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</i>
Settori di intervento	<i>Migrazione illegale -Controllo alla frontiera - Frontiere esterne dell'UE - Politica migratoria dell'UE Frontex - Espulsione</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria - Iniziato l'esame presso il Consiglio dell'Unione europea -</i>
Assegnazione	<i>Assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali) del Senato, il 20 gennaio 2016. Assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati, il 19 gennaio 2016</i>
Termine per la sussidiarietà	<i>15 marzo 2016</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Si</i>

Scheda di lettura

GUARDIA COSTIERA E DI FRONTIERA EUROPEA

Finalità/motivazione

Le dimensioni del fenomeno migratorio

Secondo Frontex, l'Agenzia per il coordinamento della sorveglianza delle frontiere esterne UE, nel **2015** sono stati rilevati **1.83 milioni** attraversamenti irregolari di migranti, a fronte dei **283.500 nell'anno precedente**. Solo in **Grecia** nel 2015 sarebbero arrivate **880 mila** persone, mentre in **Italia** si sono stimati **170 mila** arrivi.

Flussi migratori

La restante parte degli attraversamenti irregolari riguarda sostanzialmente la **rotta dei Balcani occidentali**, sebbene - secondo Frontex - una quota maggioritaria di tali migranti è in realtà transitata dalla stessa Grecia.


L'UNHCR ha stimato nei **primi due mesi del 2016**, **132 mila** migranti lungo le rotte del Mediterraneo, di cui circa **123 mila in Grecia** (rotta del Mediterraneo orientale impiegata dai flussi migratori che transitano dalla Turchia e raggiungono le isole elleniche), e circa **9 mila** in Italia (provenienti dalla Libia e che attraversano il Mediterraneo centrale). Secondo l'UNHCR, sono **morti** in mare dal 1° gennaio 2016 **410 persone**.

La situazione nel Mediterraneo

Di seguito una tabella con gli arrivi dei migranti in UE via Mediterraneo nel 2015 e nei primi due mesi del 2016: fonte UNHCR




Di seguito il trend degli arrivi in UE di migranti via Mediterraneo negli ultimi anni: fonte UNHCR



L'UNHCR ha diffuso inoltre i dati relativi alla **cittadinanza dei migranti** dal 1° gennaio 2016. Le prime tre nazionalità dei flussi migratori verso l'Unione europea sono **Siria, Afghanistan e Iraq**. Si tratta di popolazioni che per la maggior parte raggiungono l'Europa mediante la via del Mediterraneo orientale (dalla Turchia alla Grecia). Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale (dalla Libia all'Italia) i flussi migratori più consistenti nel 2016 provengono da **Nigeria, Gambia e Guinea**.

Di seguito una grafico recante le principali nazionalità dei migranti che dall'inizio dell'anno hanno attraversato il Mediterraneo (incluse lo rotta orientale e quella centrale): fonte UNCHR




Per quanto riguarda la composizione demografica dei migranti, secondo l'UNHCR, nel **2015** dei complessivi 1.015.000 migranti lungo le rotte del Mediterraneo il **17 per cento** sono state **donne adulte**, il **58 per cento uomini adulti**, e il **25 per cento minori**.

Nei primi due mesi del 2016 l'UNHCR ha riscontrato un **aumento** in percentuale delle **donne adulte** e dei **minori** (rispettivamente al **20** e al **36 per cento**) e una diminuzione della percentuale degli **uomini adulti**: (**44 per cento**). Merita tuttavia rilevare che la composizione demografica dei flussi migratori che attraversano il Mediterraneo varia notevolmente a seconda della **rotta impiegata** (e sostanzialmente del **Paese di origine dei migranti**).


Gli arrivi in Grecia nel 2016 sono infatti composti per il **22 per cento** da **donne adulte**, per il **38 per cento** da **minori**, e per il **40 per cento** da **uomini adulti**; in Italia nello stesso periodo di riferimento l'UNHCR ha riscontrato il **12 per cento di minori**, il **9 per cento di donne adulte**, e il **79 per cento di uomini adulti**.

Di seguito tabelle di confronto circa la composizione demografica degli arrivi in Grecia e in Italia nei primi due mesi del 2016: fonte UNHCR

Grecia



Italia



Il contesto della proposta

Obiettivo della proposta è provvedere a una **gestione europea integrata delle frontiere esterne** allo scopo di gestire efficacemente la **migrazione** e di garantire un **livello elevato di sicurezza** interna nell'Unione, salvaguardando al contempo la **libera circolazione** delle persone al suo interno.

I flussi di migranti hanno infatti sollecitato le frontiere esterne UE (in particolare quelle greche) con un'intensità che negli ultimi anni non ha precedenti, al punto da mettere a repentaglio il **funzionamento dello spazio Schengen**.

In risposta a tale emergenza molti Stati dell'area Schengen hanno stabilito la **reintroduzione dei controlli alle frontiere interne**, nel tentativo di frenare l'ondata di profughi (tra gli altri, si tratta di **Norvegia, Svezia, Danimarca, Austria, Germania**); inoltre, in sede di Consiglio, molti Stati membri hanno altresì richiesto di attivare la **procedura ex articolo 26 del Codice frontiere Schengen**, che in estrema sintesi consente al Consiglio di raccomandare agli Stati membri di **reintrodurre i controlli alle frontiere interne** per un periodo fino a **due anni** laddove siano riscontrate gravi lacune nella gestione delle frontiere esterne tali da compromettere il **funzionamento globale dell'area Schengen**.

La crisi
greca

Da ultimo, il Consiglio Giustizia e affari interni del 12 febbraio 2016, a seguito della cosiddetta **relazione di valutazione Schengen** adottata dalla Commissione europea (sulla base di un'inchiesta condotta sul territorio ellenico), ha approvato una serie di **raccomandazioni** alla **Grecia** volte alla correzione delle **gravi carenze** individuate nel corso della valutazione e a garantire che tale Stato membro applichi in modo corretto ed efficace tutte le norme Schengen relative alla gestione delle frontiere esterne.

Si ricorda che qualora la Grecia non dovesse colmare tali lacune, entro un termine di **tre mesi**, il Consiglio potrebbe raccomandare agli Stati membri (in particolare gli Stati esposti alla rotta balcanica) **l'applicazione dei controlli alle frontiere interne per un periodo massimo di 2 anni**, di fatto sospendendo tale Stato membro dall'area Schengen.

Potrebbe al riguardo risultare opportuno valutare se l'eventuale reintroduzione di controlli alle frontiere interne fino a due anni da parte degli Stati membri esposti alla rotta balcanica possa spostare i flussi di migranti tra i diversi canali di ingresso in Europa. In particolare, non è da escludere che il tentativo di ostacolare i movimenti secondari che partono dalla Grecia per giungere nell'Europa centrale e settentrionale possa indurre a riprendere la rotta del Mediterraneo centrale che comporterebbe l'approdo in Italia di un numero più consistente di migranti.

Da ultimo si segnala che il 4 marzo 2016 la Commissione ha proposto una tabella di marcia da compiere per **ripristinare l'ordine** nella **gestione delle frontiere esterne e interne** dell'UE.

Roadmap per il ripristino di Schengen

La Commissione ha infatti stimato che il pieno **ripristino dei controlli di frontiera** nello spazio Schengen genererebbe **costi** diretti immediati fra i **5 e i 18 miliardi** di euro all'anno (pari allo 0,05%-0,13% del PIL).

La *roadmap* prevede, tra l'altro: la valutazione degli eventuali progressi fatti dalla Grecia nella gestione delle frontiere; la presentazione, da parte della Commissione, di una proposta ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del Codice frontiere Schengen se le serie carenze nei controlli alle frontiere esterne dovessero persistere; la pubblicazione di una comunicazione sulla riforma del regolamento Dublino basata sull'obiettivo della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri fra gli Stati membri.

Per quanto riguarda la coerenza della proposta in oggetto con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato, la Commissione riferisce che questa risponde agli inviti formulati anche dal Parlamento europeo per una gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione.

In particolare, la proposta fa parte delle iniziative previste dalla stessa Commissione **nell'Agenda europea sulla migrazione presentata a maggio 2015**¹, la quale ha annoverato la gestione delle frontiere esterne fra i quattro pilastri su cui basare la politica migratoria dell'Unione. In particolare, l'Agenda proponeva di modificare la base giuridica di Frontex, in modo da ampliarne le funzioni e le capacità.

¹ Su cui vd. il Dossier [n. 238-bis](#), "L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, nota come **Frontex**, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004.

Frontex (Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea) è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, in seguito modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007, che ha introdotto gli interventi rapidi alle frontiere, e dal regolamento (UE) n. 1168/2011, che ha chiarito le responsabilità dell'agenzia per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali.

L'agenzia ha iniziato a operare il 2 ottobre 2005, con sede a Varsavia.

In base al regolamento istitutivo i suoi compiti principali sono: **il coordinamento della cooperazione operativa fra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne; l'assistenza** agli Stati membri nella **formazione di guardie nazionali di confine**, anche attraverso l'elaborazione di norme comuni in materia di formazione; **l'analisi dei rischi**; seguire l'evoluzione delle ricerche in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne; **aiutare gli Stati membri** che devono **affrontare circostanze tali da richiedere un'assistenza tecnica e operativa** rafforzata alle frontiere esterne; fornire il sostegno necessario agli Stati membri per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte. Dal 2007 ha anche il compito di impiegare **squadre di intervento rapido** alle frontiere negli Stati membri che subiscono una **pressione urgente ed eccezionale** dovuta, ad esempio, all'afflusso massiccio di migranti.

La struttura di governo dell'Agenzia prevede anzitutto un **consiglio di amministrazione** (eventualmente assistito da un **comitato esecutivo**) composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Il Consiglio elegge il presidente tra i suoi membri. Tale organo **adotta i documenti e le decisioni più importanti** come la **relazione generale** dell'Agenzia relativa all'anno precedente e il **programma di lavoro** per l'anno successivo. Tali documenti sono trasmessi, in linea di massima, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea). Le **decisioni relative ad attività**

specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono **il voto favorevole** alla loro adozione da parte del **membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro**.

Tra gli organi direttivi dell'Agenzia figura altresì un **direttore esecutivo**, nominato dal consiglio su proposta della Commissione, al quale – in estrema sintesi – spettano la **preparazione e l'attuazione delle decisioni, dei programmi e delle attività** adottate dal consiglio di amministrazione.

Il **bilancio** di Frontex per il **2016** ammonta a **254 milioni di euro**. **Le entrate** dell'Agenzia sono costituite principalmente da: **un contributo della Comunità** iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»); **un contributo dei paesi terzi** associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; **compensi per i servizi forniti**; **contributi volontari degli Stati membri**.

Il bilancio 2016 prevede un organico di **225 persone**, cui devono aggiungersi **106 agenti a contratto** e **86 esperti nazionali distaccati**.

Come specificato nella proposta, da quando ha assunto i suoi compiti, il 1° maggio 2005, Frontex è riuscita ad aiutare gli Stati membri ad attuare gli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne mediante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, nonché mediante analisi dei rischi, scambio di informazioni, relazioni con Paesi terzi e rimpatri di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri era irregolare. Tuttavia, rilevato un aumento delle pressioni migratorie alle frontiere esterne e avendo valutato la necessità di garantire un livello elevato di sicurezza all'interno dell'Unione e di salvaguardare il funzionamento dello spazio Schengen, nonché il principio generale di solidarietà, la Commissione ritiene necessario rafforzare la gestione delle frontiere esterne, basandosi sull'operato di Frontex e sviluppando quest'ultima in un'agenzia dotata di una responsabilità condivisa per la gestione delle frontiere esterne.

Con la presente proposta di regolamento la Commissione intende dunque innalzare il livello qualitativo della politica esistente in materia di gestione delle frontiere, ampliando le capacità di Frontex di reagire efficacemente a minacce presenti o future alle frontiere esterne e provvedendo a "rafforzare, valutare e coordinare proattivamente gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di misure adeguate alle frontiere esterne".

Obiettivi
della
proposta

In particolare, la Commissione ritiene che la proposta consentirà di:

- completare la normativa vigente seguendo un approccio analogo a quello del **sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)**, istituito dal [regolamento \(UE\) n. 1052/2013](#), promuovendo ulteriormente lo spirito di cooperazione, lo **scambio di informazioni** e il coordinamento dell'azione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, nonché tra le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione, con impegni concreti e vincolanti. La proposta si basa altresì sul [regolamento \(UE\) n. 656/2014](#) recante norme per quanto riguarda la **sorveglianza delle frontiere marittime esterne** nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex;
- **sviluppare e potenziare gli interventi rapidi alle frontiere;**
- completare il **meccanismo di valutazione Schengen**, stabilito dal [regolamento \(UE\) n. 1053/2013](#), attraverso l'istituzione di una **valutazione delle vulnerabilità**.

Il meccanismo di valutazione Schengen consiste di **una valutazione tecnica e giuridica** diretta a verificare la **corretta applicazione dell'acquis di Schengen** e il rispetto delle condizioni necessarie per l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne. La proposta prevede al riguardo che, qualora da una valutazione Schengen risultino **gravi carenze** alle frontiere esterne, la Commissione potrà raccomandare di avviare il dispiegamento di **squadre europee di guardie costiere e di frontiera**, o di presentare piani strategici all'agenzia chiedendole di formulare un parere. La Commissione specifica tuttavia che la proposta non incide su eventuali misure adottate in virtù degli articoli 19 *bis* e 26 del **codice frontiere Schengen**².

² Vd. il [regolamento \(CE\) n. 562/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione riferisce di essersi basata sulle discussioni svoltesi regolarmente in seno al Consiglio europeo e al Consiglio dei Ministri, nonché al Parlamento europeo, sulla gestione delle frontiere e sulle misure necessarie per affrontare la crisi migratoria. In particolare, l'avvenire della gestione delle frontiere e il potenziamento dell'agenzia Frontex sono stati oggetto di discussioni nella **riunione del Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) dell'8 e 9 ottobre 2015 e nella riunione del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015**, che aveva sollecitato il rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, l'istituzione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne e il potenziamento del mandato di Frontex.

La Commissione riferisce inoltre che, da quando Frontex ha assunto i suoi compiti nel 2005, si sono svolti continui scambi di opinioni con i portatori d'interessi a livello europeo e nazionale, in occasione delle relazioni presentate da Frontex al Parlamento europeo e al Consiglio e attraverso regolari scambi di informazioni con altre agenzie dell'Unione, soprattutto l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ed Europol, nonché con il Mediatore europeo. Discussioni sono state inoltre organizzate con la società civile e il mondo universitario.

La proposta si basa, inoltre, su:

- uno **studio sulla fattibilità** della creazione di un sistema europeo di guardie di frontiera per controllare le frontiere esterne dell'Unione, avviato dalla stessa Commissione nel 2014;
- sulle **raccomandazioni** espresse nella decisione del consiglio di amministrazione di Frontex del 28 ottobre 2015, in merito alla valutazione esterna (basata sull'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2007/2004) svolta tra il luglio 2014 e il giugno 2015.

attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). Il regolamento è stato in seguito modificato ([versione consolidata](#)).

Contenuti

L'art. 1 della proposta definisce l'oggetto della stessa, ossia l'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea per provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne, il cui scopo è gestire efficacemente la migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione europea, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.

L'art. 2 reca l'insieme delle definizioni ai fini dell'applicazione della disciplina.

Merita rilevare che l'elenco è molto più dettagliato e lungo rispetto a quello previsto all'articolo 1- bis del regolamento istitutivo di Frontex, stante l'ampliamento delle funzioni affidate all'istituenda Agenzia.

Come delineato all'art. 3, **la guardia costiera e di frontiera europea sarà composta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera.**

Si tratta della prima significativa novità introdotta con la proposta di regolamento in quanto si dispone l'attuazione di un nuovo sistema formato dall'istituenda Agenzia e dagli organismi nazionali preposti al controllo delle frontiere

Responsabilità
condivisa

Il compito della guardia costiera e di frontiera europea sarà quello di attuare la gestione europea integrata delle frontiere, secondo il principio della **responsabilità condivisa** di cui all'art. 5 della proposta. Poiché tutte le guardie di frontiera nazionali, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, attueranno la gestione europea integrata delle frontiere, esse saranno al tempo stesso guardie costiere e di frontiera europee e nazionali.

Per riflettere i cambiamenti delle competenze di Frontex, a questa verrà dato il nuovo nome di "Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera".

Compiti della
nuova Agenzia

I compiti principali dell'Agenzia saranno quelli di:

- definire una **strategia operativa e tecnica** per la gestione europea integrata delle frontiere,
- **verificare** l'efficace **funzionamento** del **controllo di frontiera** alle frontiere esterne degli Stati membri,
- svolgere **valutazioni delle vulnerabilità** e provvedere affinché siano colmate le carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte delle autorità nazionali,
- fornire **maggiore assistenza operativa** e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere,
- garantire **l'esecuzione pratica** delle misure in situazioni che richiedono **un'azione urgente** alle frontiere esterne,
- organizzare, coordinare ed effettuare operazioni e interventi di **rimpatrio**.

I principali elementi di novità stabiliti dalla proposta per potenziare il ruolo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera rispetto a quello di Frontex sono i seguenti³:

- In base **all'art. 10**, l'Agenzia istituirà un centro di **monitoraggio dei flussi migratori e analisi dei rischi**, dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione europea e all'interno della stessa ed elaborerà analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, comprendente tutti gli aspetti pertinenti alla gestione integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di Paesi terzi all'interno dell'Unione, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi l'agevolazione dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei Paesi terzi vicini allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme che analizzi i flussi migratori diretti nell'UE.
- **L'art. 11** stabilisce che l'Agenzia dovrà svolgere un **monitoraggio** regolare della gestione delle frontiere esterne

Monitoraggio e
analisi dei
rischi

Funzionari di
collegamento

³ L'Allegato 1 della proposta contiene una **Tavola di corrispondenza** con il regolamento (CE) n. 2007/2004.

tramite i suoi **funzionari di collegamento negli Stati membri**⁴. Il ruolo dei funzionari di collegamento sarà quello di favorire la cooperazione tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, in particolare sostenendo la raccolta di informazioni richiesta dall'Agenzia per svolgere la **valutazione delle vulnerabilità** e controllando le misure adottate dagli Stati membri alle sezioni di frontiera cui è stato attribuito un livello alto di impatto.

Valutazione
vulnerabilità

- **L'art. 12** assegna all'Agenzia un ruolo di supervisione: questa dovrà svolgere infatti una **valutazione delle vulnerabilità** per verificare la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne, anche valutando l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le capacità, le risorse e i piani di emergenza degli Stati membri. Il **direttore esecutivo**, su parere di un consiglio di vigilanza di cui si stabilisce la creazione all'interno dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, adotterà una decisione che stabilisca le necessarie **misure correttive** che dovranno essere adottate dagli **Stati membri** interessati e stabilirà un termine entro il quale adottare tali misure. La **decisione del direttore esecutivo sarà vincolante per lo Stato membro** e, qualora le misure necessarie non saranno adottate entro il termine stabilito, il direttore esecutivo riferirà la questione al consiglio di amministrazione che prenderà un'ulteriore decisione. **Qualora lo Stato membro non adotti le misure entro il termine previsto** in tale decisione (rischiando di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen), la Commissione potrà prendere ulteriori iniziative in conformità dell'art. 18, adottando una **decisione di esecuzione** che preveda un **intervento diretto dell'Agenzia**.

Azione
urgente alle
frontiere

- La proposta di regolamento prevede nuove procedure per affrontare **situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne**, qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una

⁴ La Commissione ritiene che in tal modo l'Agenzia potrà provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite l'analisi dei rischi, lo scambio di informazioni ed Eurosur, ma anche con la presenza sul terreno.

decisione del consiglio di amministrazione secondo la valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una **pressione migratoria sproporzionata** alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen. In particolare, **l'art. 18** stabilisce che in tal caso la **Commissione**, dopo aver consultato l'Agenzia, potrà adottare una **decisione mediante atto di esecuzione**⁵, in cui definirà le misure che dovranno essere prese dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Lo stato membro interessato è tenuto a conformarsi alla decisione della Commissione e a **cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure**. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione potrà adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. L'Agenzia invierà quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo (presentato dal direttore esecutivo e successivamente redatto insieme allo Stato membro interessato), l'attrezzatura tecnica e il personale necessari attinti dalla riserva di rapido intervento, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione della Commissione.

Si tratta di una disposizione con un rilevante impatto sull'attuale ripartizione delle competenze di Frontex e degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne, atteso che lo Stato membro interessato - secondo il nuovo regime - dovrà conformarsi alla decisione della Commissione e a tale scopo dovrà cooperare immediatamente con l'Agenzia e intraprendere le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite. Al riguardo potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito a tale spostamento di attribuzioni.

- La proposta **rafforza i compiti dell'Agenzia**, per quanto concerne in particolare la **formazione e l'impiego** di

⁵ Tali atti sono adottati secondo le disposizioni contenute nel regolamento (UE) N. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

squadre europee di guardie costiere e di frontiera per operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, la predisposizione di un parco di attrezzature tecniche, l'assistenza alla Commissione nel coordinare le attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi e in materia di rimpatrio, le analisi dei rischi, la formazione e la ricerca.

Riserva di
rapido
intervento

- L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrà disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. Secondo quanto previsto in particolare all'art. 19, dovrà poter impiegare **squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento** che consisterà in un **corpo permanente** composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente **almeno 1.500** persone (**ogni Stato membro** metterà a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al **3% del personale** degli Stati membri **privi di frontiere terrestri o marittime** e al **2%** del personale degli **Stati membri con frontiere terrestri o marittime**). L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

Parco
attrezzature
tecniche

- Grazie a una parziale modifica della disciplina contenuta nel regolamento istitutivo di Frontex, l'Agenzia potrà acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o noleggiare **attrezzature tecniche** da utilizzare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica (art. 37). L'Agenzia dovrà inoltre creare e conservare un registro centralizzato del parco attrezzature tecniche fornite dagli Stati membri sulla base delle esigenze individuate dall'Agenzia stessa, che dovrà a sua volta essere completato da mezzi di trasporto e materiali operativi

acquistati dagli Stati membri a titolo delle azioni specifiche del Fondo Sicurezza interna⁶ (art. 38).

- L'Agenzia dovrà svolgere un ruolo cruciale di assistenza alla Commissione nel coordinamento delle attività delle **squadre di sostegno per la gestione della migrazione**, in cooperazione con le altre agenzie competenti dell'Unione, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol. In base all'art. 17, infatti, uno Stato membro che si trovi di fronte a pressioni migratorie sproporzionate in particolari punti di crisi alle sue frontiere esterne, caratterizzate da ampi flussi migratori misti, potrà chiedere un rinforzo tecnico e operativo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tale richiesta verrà valutata dal direttore esecutivo che, in coordinamento con le altre agenzie competenti dell'Unione, definirà un insieme completo di misure di rinforzo che lo Stato membro interessato dovrà approvare.
- Gli artt. 26 - 32 **ampliano il mandato dell'Agenzia** in materia di **rimpatrio**, con l'istituzione al suo interno di un ufficio rimpatri affinché questa possa assistere gli Stati membri nel garantire un rimpatrio efficace dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche organizzando operazioni di rimpatrio di propria iniziativa e intervenendo per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. In particolare, i compiti che l'ufficio rimpatri dovrà assolvere sono i seguenti:
 - coordinare a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri;
 - fornire sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sottoposti a particolare pressione;
 - coordinare l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornire sostegno in materia di

Rimpatri

⁶ Vd. il [regolamento \(UE\) n. 515/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio.

cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, organizzare e coordinare le operazioni di rimpatrio e fornire sostegno alle partenze volontarie;

- coordinare le attività dell'Agenzia relative ai rimpatri;
- organizzare, promuovere e coordinare attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche in materia di rimpatrio fra gli Stati membri;
- finanziare o cofinanziare le operazioni, gli interventi e le attività di rimpatrio mediante sovvenzioni dal proprio bilancio.

L'Agenzia dovrà disporre di una **riserva di osservatori e scorte per i rimpatri forzati** e di una **riserva di esperti in materia di rimpatrio** provenienti dagli organismi nazionali competenti, a partire dalle quali verranno istituite **squadre europee di intervento per i rimpatri** che saranno utilizzate durante gli **interventi di rimpatrio** negli Stati membri.

- L'Agenzia provvederà proattivamente a monitorare le **attività di ricerca e di innovazione** pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri. Potrà inoltre pianificare e attuare progetti pilota concernenti le materie relative al presente regolamento (art. 36).

Cooperazione
interagenzie

- L'art. 52 prevede una **cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera**, con lo sviluppo di una cooperazione intersettoriale tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'**Agenzia europea di controllo della pesca** e l'**Agenzia europea per la sicurezza marittima**, al fine di migliorare le sinergie tra tali agenzie e fornire servizi multifunzionali più efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera.
- La proposta prevede una maggiore **cooperazione dell'Agenzia con i Paesi terzi** (vd. in particolare gli artt. 53 e 54). Essa dovrà agevolare e incoraggiare la cooperazione

operativa tra Stati membri e Paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, consentendo di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio. In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia potrà coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i Paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne, e avrà la possibilità di effettuare operazioni congiunte. Collaborerà inoltre con le autorità competenti dei Paesi terzi nei casi di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio, e potrà inviare **funzionari di collegamento** nei Paesi terzi.

- **L'articolo 45** sembra diretto rafforzare il mandato dell'Agenzia per quanto concerne il **trattamento dei dati personali**. Tale disposizione autorizza infatti l'Agenzia a trattare i dati personali per lo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, per lo svolgimento delle operazioni e interventi di rimpatrio, per lo scambio di informazioni con gli Stati membri, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol o Eurojust, per l'analisi dei rischi, nonché per l'identificazione e la localizzazione delle navi nel quadro di Eurosur.
- La proposta contiene norme per la **protezione dei diritti fondamentali**. In particolare, l'art. 72 prevede l'istituzione di un **meccanismo di denuncia** inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività svolte dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Tale meccanismo sarà di tipo amministrativo, in quanto l'Agenzia non potrà procedere autonomamente all'indagine su presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, ma sarà la persona direttamente interessata dalle azioni del personale che partecipa a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un in intervento di rimpatrio, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o un terzo che intervenga per conto di tale persona, a poter

Tutela diritti
fondamentali

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea..

Infatti ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo **la procedura legislativa ordinaria**, adottano le misure riguardanti i **controlli** ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le **frontiere esterne** e qualsiasi misura necessaria per **l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne**. L'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), autorizza inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare misure nel settore dell'**immigrazione clandestina** e del **soggiorno irregolare**, compresi l'allontanamento e il **rimpatrio** delle persone in soggiorno irregolare.

Sussidiarietà

Secondo la Commissione europea, nello spazio Schengen senza frontiere interne, la **migrazione irregolare** attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro **incide su tutti gli altri Stati membri**. La Commissione sottolinea che:

- **lo spazio Schengen** è sostenibile soltanto se si provvede efficacemente alla **sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne**;
- il controllo delle frontiere esterne dell'Unione è un **interesse comune** e condiviso che dev'essere perseguito secondo **norme rigorose e uniformi a livello di Unione**.

Ne deriva, secondo la Commissione, che gli **obiettivi** della proposta **non possono essere conseguiti** in misura sufficiente **dagli Stati membri** e possono essere conseguiti meglio a **livello di Unione**, e pertanto l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

La relazione del Governo e le prospettive negoziali della proposta

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in data 23 febbraio 2016 il dipartimento Politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alle Camere la Relazione elaborata dal Ministero dell'Interno sulla proposta di regolamento in esame.

Non sono rilevate criticità in merito al rispetto del principio di attribuzione e alla correttezza della base giuridica.

Perplessità sono d'altra parte espresse per quanto concerne il **rispetto del principio di sussidiarietà**. La relazione sottolinea che la responsabilità delle frontiere esterne degli Stati membri è "uno degli **aspetti costitutivi della sovranità nazionale** con forti implicazioni politiche e giuridiche". Sollecita pertanto la necessità di adeguatamente fissare e distinguere i rispettivi limiti delle competenze e responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia, distinguendo, in particolare, fra gestione ordinaria e gestione in situazioni di eccezionalità. Per quest'ultime la proposta attribuisce, infatti, all'Agenzia "particolari e invasivi poteri" che il nostro Governo ritiene andrebbero meglio specificati.

Sussidiarietà e
sovranità
nazionale

Analoghe **perplessità** vengono espresse con riferimento al **principio di proporzionalità**, per quanto concerne in particolare la possibilità di un **intervento diretto da parte dell'Agenzia nei casi di emergenza e l'adozione di misure urgenti a livello dell'Unione**. Si ritiene al riguardo necessario che la proposta preveda un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati nelle fasi della valutazione delle vulnerabilità.

La relazione fornisce quindi una propria valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, sottolineando che:

La valutazione
del Governo

- pur essendo condivisibili le **finalità generali del progetto**, l'architettura di sistema ipotizzata, oltre ad apparire ridondante rispetto ai meccanismi già previsti da altri regolamenti dell'UE, richiederebbe non solo una riorganizzazione nella gestione delle frontiere, ma anche lo **sviluppo di sistemi di accoglienza e di gestione dei migranti condivisi fra gli Stati membri** - in quanto un controllo più efficace delle frontiere non inciderebbe sul flusso di migranti che continuerebbe a gravare sugli Stati membri di frontiera - e di una più efficace politica di **collaborazione con i Paesi terzi**;
- il progetto è **compatibile con l'interesse nazionale**, qualora tuttavia gli obiettivi da perseguire non incidano sul principio del rispetto della sovranità nazionale;

- il punto qualificante della proposta è la capacità dell'Agenzia di intervenire per proteggere specifiche sezioni delle frontiere esterne in situazioni eccezionali e la "condivisione di responsabilità" fra Stati membri e Agenzia. Al riguardo appare necessario precisare il grado di ingerenza dell'Agenzia nelle competenze e responsabilità degli Stati membri e la distinzione fra "gestione ordinaria" e "gestione in situazioni di eccezionalità".

Nello specifico, le modifiche che la relazione sottolinea sarebbe opportuno valutare in sede negoziale riguardano:

1. le quote percentuali di **contribuzione di risorse umane** (art. 19 e ss.). Si ritiene che queste dovrebbero essere stabilite con criteri condivisi, in quanto gli Stati membri potrebbero trovarsi ad affrontare situazioni, ad esempio di ordine e sicurezza pubblica interne, tali da non consentire il rispetto dell'aliquota da mettere a disposizione;
2. la **valutazione di vulnerabilità** (art. 12), che **dovrebbe essere effettuata in concorso con lo Stato membro interessato. Si sottolinea altresì l'opportunità di stabilire criteri differenziati fra frontiere marittime, terrestri e aeree e anche fra diversi quadranti marittimi** (ad esempio il Mediterraneo e il Baltico), nonché di far rientrare la valutazione sulla vulnerabilità nel meccanismo di valutazione Schengen, prevedendo che l'attuazione delle misure imposte allo Stato membro interessato siano accompagnate dagli interventi di sostegno, di cui all'art. 19 *bis* del Codice frontiere Schengen;
3. la possibilità di **intervento diretto dell'Agenzia in situazioni di crisi alle frontiere esterne, anche senza richiesta dello Stato membro interessato** e con la sua cooperazione (art. 18), diritto di intervento che consentirebbe di esprimere un giudizio negativo sullo Stato membro sia sotto il profilo tecnico operativo che sul piano politico. Sarebbe d'altra parte sufficiente la possibilità di organizzare operazioni congiunte e il supporto di risorse umane e materiali in caso di elevata pressione migratoria, come già prevista per Frontex dall'attuale regolamento. Si suggerisce in proposito la possibilità di inquadrare i casi

gravi di carenze nel controllo delle frontiere esterne nel contesto dell'art. 26 del Codice frontiere Schengen.

Con riferimento all'**impatto finanziario** della proposta, allo stato attuale questo **non può essere quantificato**. La Relazione evidenzia, tuttavia, che la proposta **determinerà comunque oneri finanziari** e interesserà ambiti di competenza di diversi dicasteri che dovranno essere necessariamente coinvolti.

Impatto finanziario e sull'ordinamento interno

Al riguardo, si segnala che non appare chiaro se nella valutazione della Commissione tali maggiori oneri debbano essere posti interamente a carico del bilancio dell'istituenda Agenzia previa integrazione dello stesso, ovvero dei bilanci degli Stati membri partecipanti e, in tal caso, in base a quali criteri.

L'attuazione della proposta potrà inoltre comportare **interventi sull'ordinamento nazionale** tesi all'armonizzazione della disciplina nazionale di settore alle nuove disposizioni normative dell'Unione europea.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Le discussioni in sede di Consiglio

Il 17 dicembre 2015 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a raggiungere una posizione sulla proposta relativa alla guardia costiera e di frontiera europea **entro giugno 2016**, per cui la Presidenza in corso dell'Unione europea ha deciso di proseguire i lavori con priorità assoluta.

Il Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016 ha ribadito la priorità che gli Stati membri devono attribuire al conseguimento di rapidi progressi nei negoziati, concludendo che "occorre accelerare i lavori al fine di raggiungere un accordo politico durante la Presidenza dei Paesi Bassi e rendere il nuovo sistema operativo al più presto".

Per tenersi al passo con il proprio mandato, la Presidenza ha deciso quindi di convocare, ogni due settimane, il competente Gruppo "Frontiere" per riunioni di due giorni sulla proposta, intervallate da riunioni dei consiglieri GAI, trattando il fascicolo secondo un approccio tematico. Un grado di convergenza significativo fra gli Stati membri è finora emerso su questioni importanti, come la gestione integrata delle frontiere esterne, la

responsabilità condivisa, i funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri e la valutazione delle vulnerabilità. Al fine di confermare un accordo di principio su tali questioni, la Presidenza ha presentato proposte di compromesso in occasione del Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) del **25 febbraio 2016**.

La Presidenza ha inoltre dichiarato che intende adoperarsi per giungere a un accordo su altre questioni importanti, quali il diritto di intervenire e le riserve di rapido intervento, prima della prossima riunione del Consiglio GAI del **10 e 11 marzo 2016**.

Un testo finale di compromesso dovrebbe essere presentato in occasione del Consiglio GAI del **21 aprile 2016**, quale base per l'inizio del trilatero con il Parlamento europeo.

Si ricorda che la Commissione europea il 4 marzo 2016 ha programmato le seguenti scadenze: entro **giugno 2016** il raggiungimento di un accordo politico da parte dei legislatori sulla Guardia costiera e di frontiera europea e **l'adozione dell'atto giuridico**; entro **settembre 2016** il **pieno funzionamento della Guardia costiera** e di frontiera europea e la realizzazione dei primi test di vulnerabilità in vista dell'adozione delle misure preventive necessarie.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Secondo quanto riportato nella banca dati IPEX sull'attività dei Parlamenti nazionali relative alle proposte legislative dell'Unione europea, l'esame della proposta sulla guardia costiera e di frontiera europea è iniziato presso i Parlamenti di **Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito**; hanno concluso l'esame del provvedimento sia la Camera sia il Senato del Parlamento ceco.

Di seguito una breve rassegna delle prime valutazioni di alcuni Parlamenti nazionali.

Repubblica ceca

La Camera
dei deputati
ceca

La Commissione per gli affari europei della Camera dei deputati della Repubblica ceca in esito all'esame della proposta il 6 febbraio 2016 ha adottato una risoluzione in cui, tra l'altro:

- richiede che il funzionamento della Guardia costiera e di frontiera europea **non interferisca con l'esercizio della**

responsabilità propria degli Stati membri circa il mantenimento della **sicurezza interna** e dell'**ordine pubblico** nei rispettivi territori ai sensi dell'articolo 72 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- a tal fine richiede al proprio Governo di chiedere chiarimenti sul concetto di **responsabilità condivisa**, in particolare sul ruolo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera per quanto riguarda la sua presenza sul territorio degli Stati membri sulla base delle **decisione di attuazione della Commissione europea**.

Paesi Bassi

La Commissione Sicurezza e giustizia della Camera dei Rappresentanti dei Paesi Bassi ha anzitutto esaminato la proposta di regolamento dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà. Constatata la **compatibilità della proposta con tale principio**, la medesima Commissione ha tuttavia avviato li **dialogo politico** con la **Commissione europea** rivolgendole alcuni quesiti in merito alla portata effettiva della proposta.

La Camera dei
rappresentanti
dei Paesi Bassi

Inoltre, il 15 dicembre 2015, a margine del dibattito sugli esiti dell'ultimo Consiglio europeo, l'Assemblea plenaria della Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi ha svolto una discussione preliminare sulla proposta, in esito alla quale ha approvato una **risoluzione** nella quale:

- considerato che la proposta prevede che la **Commissione europea** può prendere **decisioni** di ultima istanza che consentono all'Agenzia della guardia costiera e di frontiera di adottare **misure** per quanto riguarda i confini nazionali **senza il consenso dello Stato membro interessato**;
- considerato che tale previsione si traduce in un **trasferimento di sovranità** dallo Stato membro alla Commissione europea;
- considerato che sussistono altri mezzi per ristabilire l'ordine alle frontiere, come la facoltà di **ristabilire controlli** rigorosi alle **frontiere interne** e l'eventualità di **escludere temporaneamente** uno Stato membro dal **Trattato di Schengen**,

- la Camera dei rappresentanti richiede, tra l'altro, al Governo dei Paesi Bassi di **astenersi dal fare passi irreversibili circa la cessione di sovranità.**